

TI_GERICHTE 12.1996.145 vom 23. September 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.145

FR: TI_GERICHTE 12.1996.145 du 23 septembre 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1996.145 del 23 settembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 206 CPC prevede che ogni parte è in diritto di richiedere all'altra la produzione di documenti in suo possesso: - se ne sia proprietaria o comproprietaria o se il detentore vi sia obbligato per legge o per contratto (cifra 1); - se si tratti di documenti redatti per un interesse comune alle parti o attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi, ritenuto che le corrispondenze relative ad un affare comune o fra le parti ed un intermediario sono comuni (cifra 2). Secondo l'art. 211 cpv. 1 CPC i terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti che sono in loro possesso nei casi in cui può esservi tenuta la controparte.

E. 2

Il Segretario assessore nei decreti impugnati ha sancito la mancanza di comunanza del contratto di cui è stata chiesta l'edizione sulla sola base dell'elemento di apparenza costituito dal fatto che le parti di quel contratto non sono anche parti della presente causa. Siffatta considerazione è sicuramente riduttiva, in quanto omette di considerare che secondo l'esplicito tenore dell'art. 206 cifra 1 CPC un documento va ritenuto "comune" anche quando costituisce una fonte oppure la prova comune di diritti, nel senso che contribuisce all'accertamento dei reciproci diritti e doveri delle parti (decreto del giudice delegato della II CCA 28 settembre 1994 in re F. AG/F. SA).

E. 3

La convenuta ha sostenuto che ciò si verificherebbe nella fattispecie, poiché in conseguenza di tale contratto il credito di _____, nei confronti della fallita non sarebbe stato ceduto a _____ (che poi l'avrebbe ulteriormente ceduto alla qui attrice), ma bensì rimborsato, con il che le cartelle ipotecarie a pegno avrebbero dovuto essere rese alla fallita, e perciò il credito vantato nel fallimento non potrebbe essere garantito dal preteso pegno mobiliare. Se questo sia o meno il caso, è ovviamente una questione di merito che potrà essere appurata solo esaminando il contratto di cui trattasi, mentre a questo stadio della causa ci si deve limitare alla constatazione secondo cui è perlomeno verosimile che il contratto contenga elementi atti alla definizione del contenzioso sull'esistenza del diritto di pegno, così che la richiesta di edizione deve essere di principio ammessa per scongiurare una possibile illecita limitazione dei diritti di difesa della convenuta.

E. 4

La convenuta ha chiesto da entrambi i terzi, che non hanno negato il loro possesso, l'edizione del medesimo documento. Essa non ha tuttavia addotto particolari circostanze,

quali ad esempio delle possibili discrepanze nel testo, che giustificerebbero il richiamo dei due esemplari del medesimo documento, e di riflesso l'accoglimento di entrambe le sue istanze. _____ non risulta particolarmente legata alla vicenda, mentre _____, benché estranea alla causa, vi è in qualche misura coinvolta in quanto asserita cessionaria prima, e cedente poi, del credito contestato. A mente di questa Camera si giustifica perciò di ammettere l'istanza presentata nei confronti di _____, e di respingere quella riguardante _____.

E. 5

I terzi oggetto della richiesta di edizione invocano anche in questa sede l'applicabilità del Concordato sull'assistenza giudiziaria in materia civile, e di conseguenza, della legge di procedura del cantone richiesto. L'invocazione, per quanto rilevante in questa sede, è provvista di buon diritto.

E. 5.1

Premesso che è pacifico che nel caso di edizione di documenti la prova si ritiene venga assunta nel luogo in cui si trova il documento (implicito in DTF 47 I 94), torna applicabile l'art. 186 cpv. 2 CPC, che stabilisce che se una prova deve essere assunta fuori del cantone si procede per rogatoria (cfr. Maier, Die interkantonale Rechtshilfe im Beweisverfahren des Zivilprozesses mit Verweisungen auf Gegebenheiten im internationalen Bereich, Zurigo, 1971, pag. 101). Stante un atto procedurale da eseguire in un altro cantone, ne consegue in effetti l'applicabilità del Concordato sull'assistenza giudiziaria in materia civile, che regola la materia al capitolo 2 (art. 6-9).

E. 5.2

Dato che il concordato non contiene disposizioni specifiche sulla questione dell'edizione di documenti (Eichenberger, Zivilrechtspflegegesetz des Kantons Argau, Aarau, 1987, n. 3 ad § 41, pag. 38), si deve far capo alla norma generale di cui all'art. 9 del Concordato, secondo cui l'autorità del luogo d'esecuzione è l'unica competente, e applica le proprie norme di procedura, per compiere "altri atti istruttori", all'infuori di quelli previsti dagli art. 6-8, menzionanti fattispecie che qui non ricorrono.

E. 5.3

Nondimeno, la competenza del giudice del cantone nel quale viene richiesta l'edizione di documenti non è generale. E' infatti al solo giudice ticinese che è demandata la decisione sulla questione dell'ammissibilità procedurale dell'edizione di documenti (DTF 47 I 94; Hauser/Hauser, Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich, Zurigo, 1978, n. 6 ad § 126/127 GVG, pag. 457), mentre il giudice del luogo di esecuzione deve limitarsi a verificare se gli atti di cui viene chiesta esecuzione siano compatibili con la legge di procedura di quel cantone (Hauser/Hauser, op. cit., loc. cit.), ovvero se alla luce di quelle norme sussista l'obbligo del terzo di dar seguito all'ordine di edizione (DTF citato), o se invece il terzo possa validamente addurre -sempre nell'ambito delle norme di procedura del cantone richiesto- dei motivi di rifiuto (DTF 82 II 565; Cocchi/Trezzini, CPC, nota ad art. 186 CPC; Maier, opera citata, pag. 178 e 179).

E. 6

Di conseguenza, il terzo, risiedente in altro cantone, al quale venga richiesta l'edizione di documenti in un processo civile ticinese, si trova nell'ambito di tale processo nella seguente posizione: a) non può sollevare eccezioni sui presupposti di legge in materia di edizione di

cui agli art. 206 e 207 CPC, non essendo questo un compito del terzo (Rep . 1991, pag. 480; II CCA 24 ottobre 1994 in re O./B.); b) può addurre questioni di natura sostanziale riguardanti suoi interessi giuridicamente meritevoli di tutela (Rep . citato, pag. 480 e 481; II CCA citata) quali ad esempio la prescrizione ex art. 962 CO, il segreto bancario, il pericolo di esporsi ad un danno o ad altra conseguenza negativa a seguito della divulgazione dei documenti; c) potrà riproporre nella procedura rogatoria che sarà avviata nel suo cantone (nel caso in cui l'edizione sia decretata dal giudice ticinese) tutte le eccezioni di natura procedurale radicate nelle norme processuali di quel cantone. Non vi è perciò motivo per esaminare in questa sede le eccezioni dei terzi attinenti all'applicazione del CPC ginevrino, improponibili in quanto la loro disamina è di competenza del giudice richiesto in via di rogatoria.

E. 7

I terzi invocano il segreto bancario. La questione è di natura sostanziale (art. 47 LBCR), ma non può in concreto giovare ai resistenti: il segreto bancario non ha infatti di per sé carattere assoluto (DTF 95 I 444), e perciò tornano applicabili le norme generali sull'obbligo di testimoniare e di edizione (art. 47 cpv. 4 LBCR; ICCTF 27 dicembre 1994 in re F. AG/F. SA; Cocchi/Trezzini , opera citata, ad art. 208, n. 1; ad art. 211, n. 3). Non conoscendo il Cantone Ticino norme di procedura civile a tutela del segreto bancario, ne deve conseguire che l'invocazione rimane senza seguito. La stessa potrà comunque per sua natura essere ripetuta avanti al giudice chiamato a decidere sulla richiesta di assistenza giudiziaria.

E. 8

Va infine disattesa la generica invocazione da parte di _____ della violazione del "segreto commerciale della parte richiesta" (osservazioni all'appello, pag. 4). Ci si può innanzitutto chiedere se la doglianza non sia in primo luogo tardiva ai sensi dell'art. 321 cpv. 1 lit. b CPC, avendo il terzo con le osservazioni del

E. 10

giugno 1996 unicamente addotto che il contratto conterrebbe "des renseignements de nature confidentielle" (pag. 2), il che richiama l'obbligo di discrezione imposto dal segreto bancario, ma non ha nulla a che spartire con la nozione di segreto commerciale di cui all'art. 185 CPC. Solo con le osservazioni al gravame in rassegna _____ invoca la tutela del segreto commerciale, ma nell'errata convinzione che esso le consenta, secondo la procedura ticinese, di non poter "essere in alcun modo costretta a svelare elementi riguardanti la sua attività" (pag. 4), e senza per il resto indicare quale tipo di pregiudizio le potrebbe arrecare la produzione del noto contratto. Non vi è perciò nessun elemento, neppure di sola verosimiglianza, che consenta di ritenere la possibile lesione di segreti commerciali del terzo richiesto, così che non solo l'eccezione va per questo motivo respinta, ma nemmeno vi è motivo per far capo alla procedura di cui all'art. 185 cpv. 2 CPC. 9. Ne discende il parziale accoglimento del gravame, nel senso di ammettere la domanda di edizione formulata nei confronti di _____. Tale decisione non comporta però ancora l'obbligo del terzo di produrre il documento in questione, ma unicamente l'avvio della procedura rogatoria, nel corso della quale esso potrà nuovamente, entro i predetti limiti, esporre le proprie ragioni ed i motivi della propria resistenza. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 18 luglio 1996 di Massa fallimentare _____, è parzialmente accolto. Di conseguenza il decreto 5 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Nord sull'istanza di edizione di documenti dal terzo

_____, è riformato nel modo seguente: 1. L'istanza di edizione è accolta. Di conseguenza è avviata la procedura di rogatoria per ottenere da _____, la produzione di copia del contratto stipulato nel 1994 con cui la _____ e _____ hanno pattuito la cessione delle azioni di _____. 2. Le spese e la tassa di giustizia di 150.-- sono a carico dell'attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 200.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 80.-- b) spese _____ fr. 20.-- T o t a l e _____ fr. 100.-- già anticipati dall'appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili d'appello. La convenuta rifonderà a _____ fr. 300.-- per indennità. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il segretario _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.